

Foglio d'appunti

Pagamento in contanti d'averi della previdenza professionale in caso di partenza definitiva dalla Svizzera a partire dal 1° giugno 2007.

Nell'ambito dell'accordo sulla libera circolazione delle persone tra gli Stati dell'Unione Europea e la Svizzera, quest'ultima ha ripreso il diritto UE. Il settore obbligatorio della previdenza professionale è stato in questa situazione definita quale parte delle assicurazioni sociali svizzere. La conseguenza più importante del diritto UE sulla previdenza professionale riguarda il trasferimento delle prestazioni di libero passaggio in caso di partenza definitiva dalla Svizzera verso uno degli Stati dell'UE o dell'AELS.

Dal 1° giugno 2007 non è più possibile, in caso di partenza definitiva dalla Svizzera, il pagamento in contanti della parte obbligatoria di una prestazione di libero passaggio nella misura in cui la persona interessata continui ad essere soggetta all'obbligo assicurativo in un altro Stato dell'UE (o dell'AELS).

L'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria per le prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti si valuta in base al diritto del rispettivo Stato.

1. Fatti interessati

Nel caso in cui una persona lascia definitivamente la Svizzera prima del 1° giugno 2007, l'intera prestazione di libero passaggio può essere pagata in conformità a quanto previsto dalla vecchia regolamentazione concernente il pagamento in contanti. Decisivo per l'applicazione della nuova regolamentazione è il momento della partenza definitiva dalla Svizzera.

2. Persone interessate

Sono interessate tutte le persone che lasciano definitivamente la Svizzera per trasferirsi in uno Stato dell'UE o dell'AELS; fino a nuovo avviso sono escluse la Bulgaria e la Romania (v. cifra 7 qui di seguito). Non è rilevante la nazionalità della persona.

3. Prestazioni interessate

Queste disposizioni toccano quella parte della prestazione di libero passaggio che deriva dalla previdenza professionale obbligatoria.

Non è invece interessata da queste disposizioni la parte di una prestazione di libero passaggio che eccede le prestazioni minime previste dalla legge (parte extra-obbligatoria).

4. Accertamento dell'obbligo d'assicurazione sociale

Spetta alla persona assicurata provare che sussistono i requisiti per un pagamento in contanti. Per l'accertamento dell'assoggettamento all'assicurazione sociale in uno Stato dell'UE o dell'AELS, questa persona può rivolgersi al Fondo di garanzia LPP (Fondo di garanzia LPP, Ufficio di direzione, Casella postale 1023, 3000 Berna 14).

Il Fondo di garanzia LPP ha concluso con le autorità delle assicurazioni sociali di diversi Stati dell'UE degli accordi di collaborazione per l'accertamento dell'obbligo di assicurazione sociale nel rispettivo Stato. Una persona che lascia definitivamente la Svizzera, può ritirare presso il Fondo di garanzia LPP un formulario di richiesta per l'accertamento dell'assoggettamento all'assicurazione sociale. Questo formulario va compilato integralmente e restituito al Fondo di garanzia LPP. I dati personali rilevati sono poi trasmessi alla competente autorità per l'assicurazione sociale, che verifica, riferendosi ad un giorno di riferimento

(90 giorni dopo la partenza definitiva dalla Svizzera), se la persona in questione è soggetta all'assicurazione sociale obbligatoria. Contemporaneamente, il Fondo di garanzia LPP verifica se per la persona che ha presentato la richiesta siano stati annunciati all'Ufficio Centrale del 2° pilastro altri averi della previdenza professionale. L'autorità estera per le assicurazioni sociali trasmette il risultato della sua verifica al Fondo di garanzia LPP, che a sua volta provvederà ad informare sia la persona che ha presentato la richiesta sia l'istituto di previdenza.

Se la persona non è soggetta all'assicurazione sociale obbligatoria, l'istituto di previdenza può pagare in contanti l'intero avere della previdenza professionale. In questa situazione vanno rispettate le direttive amministrative del rispettivo istituto di previdenza.

Se la persona si trasferisce definitivamente in un Paese con cui finora non è stato possibile concludere alcun accordo di collaborazione, può ritirare presso il Fondo di garanzia LPP un formulario generale per l'accertamento dell'obbligo di assicurazione sociale in uno Stato dell'UE o dell'AELS. Anche questo formulario integralmente compilato è trasferito dal Fondo di garanzia LPP alla competente autorità estera, che ad accertamento avvenuto conferma se la persona è o non assoggettata all'assicurazione statale obbligatoria per la pensione.

5. Pagamento in contanti non possibile

La parte obbligatoria della sua prestazione di libero passaggio rimane bloccata in Svizzera, se la persona continua ad essere soggetto all'assicurazione sociale obbligatoria in uno Stato dell'UE o dell'AELS. La persona assicurata ha la possibilità di aprire un conto di libero passaggio presso una banca o di costituire una polizza di libero passaggio presso una compagnia d'assicurazioni. L'avere sarà trasferito alla Fondazione Istituto collettore LPP, Amministrazione conti di libero passaggio, se non comunica all'istituto di previdenza dove desidera che questi fondi siano trasferiti. Di regola l'avere può essere ritirato in contanti come prestazione di vecchiaia al più presto 5 anni prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento (donne 59, uomini 60).

È escluso un trasferimento dell'avere di libero passaggio ad un istituto di previdenza in uno Stato dell'UE o dell'AELS (ad eccezione del Principato del Liechtenstein, v. cifra 6 qui di seguito).

6. Partenza definitiva per il Principato del Liechtenstein

In virtù di un accordo aggiuntivo che la Svizzera ha stipulato con il Principato del Liechtenstein, un pagamento in contanti in caso di trasferimento definitivo nel Liechtenstein è escluso. La prestazione di libero passaggio è versata al nuovo istituto di previdenza competente nel Liechtenstein, se la persona inizia, una volta nel Liechtenstein, un'attività lucrativa. Per quanto riguarda il trasferimento di prestazioni di libero passaggio, la Svizzera e il Principato del Liechtenstein costituiscono uno spazio economico.

7. Paesi dell'UE e dell'AELS

Paesi dell'UE: Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Rep. Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria (Bulgaria e Romania sono entrate a far parte dell'UE il 1.1.2007, ma l'accordo di libera circolazione non è ancora stato esteso a questi Stati. Per il momento quindi sono considerati Stati terzi).

Paesi dell'AELS: Islanda, Norvegia, Principato del Liechtenstein, Svizzera.

8. Links e indirizzi

Fondo di garanzia LPP, Ufficio di direzione, Casella postale 1023, 3000 Berna 14

Tel. +41 (0)31 380 79 71, Fax +41 (0)31 380 79 76, info@verbindungsstelle.ch, www.sfbvg.ch